



FAQ

RETI DI IMPRESE

Messa in comune di mezzi di trasporto

DOMANDA

Supponiamo che venga stipulato un contratto di rete tra tre imprese valdostane (un'impresa artigiana che produce dolci, un'impresa agricola che produce vino, un'impresa commerciale che commercializza formaggi, tutti prodotti tipici della Valle).

Una di tali imprese è dotata di un furgone, mediante il quale essa, al momento attuale, trasporta solo i propri prodotti.

In futuro, se possibile, per ottimizzare i trasporti (e ripartire i costi), l'impresa dotata del furgone intenderebbe trasportare anche i prodotti delle altre due imprese.

Tali prodotti verrebbero fatturati ai clienti da parte delle singole imprese retiste, ciascuna riguardo ai prodotti di propria competenza.

Per poter attuare il comportamento sopra delineato, l'impresa retista titolare del furgone dovrebbe essere dotata del CONTO TERZI o sarebbe sufficiente il CONTO PROPRIO?

RISPOSTA

In base alle informazioni raccolte presso gli enti competenti e presso esperti del settore risulta che:

- per trasportare le merci di altri retisti è necessario avere il conto terzi;
- trattandosi (nell'esempio) di prodotti di varia natura, occorre che il trasporto sia eseguito con mezzi idonei rispetto alle singole tipologie di prodotto;
- il soggetto che è autorizzato al conto terzi può soltanto trasportare merci di terzi (non è abilitato a trasportare merci di sua proprietà).

Reti miste composte da imprese e da studi professionali

DOMANDA

E' possibile inserire nell'ambito di una rete contratto (priva quindi di soggettività giuridica) imprese e studi professionali?

RISPOSTA

Nella Circolare del MISE – Ministero dello Sviluppo Economico, n. 3707/C del 30 luglio 2018 – Prot. prot. 293607 – Chiarimenti sui contratti di rete, riguardo alla rete contratto (priva di soggettività giuridica) viene affermato che:

“Resta tuttavia irrisolta la questione della pubblicità del contratto di rete. Il richiamo da parte dell'articolo 12, comma 3, dell'articolo 3, comma 4 ter e ss del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata.

La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete “ordinario” (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

Nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto (“che svolge attività professionale”) non iscritto al registro delle imprese.



In questa fase, a legislazione invariata, pertanto, appare possibile – a fini pubblicitari - la sola creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali – “professionali”), dotati di soggettività giuridica, come descritti al comma 4 quater del ridetto articolo 3 del D.L. 5/2009.

Detta fattispecie infatti, prevedendo (proprio perché dotata di autonoma soggettività) l’iscrizione autonoma della rete al registro delle imprese, non già sulla posizione dei singoli imprenditori “retisti”, consentirebbe la possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste di cui al quesito delle CCIAA e di codesta Confederazione.”.

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, è da ritenere che:

- Non sia possibile stipulare un contratto di rete “ordinario” (senza soggettività giuridica) “misto” (imprese e studi professionali);
- Sia invece possibile costituire una rete soggetto (dotata di soggettività giuridica).

Fatturazione attiva e passiva nell’ambito dei contratti di rete (privi di soggettività giuridica: “reti contratto”).

DOMANDA

Qual è la modalità maggiormente efficiente per organizzare la fatturazione attiva e passiva nell’ambito della rete contratto?

RISPOSTA

In presenza di rete contratto composta da un rilevante numero di imprese, la soluzione maggiormente efficiente, almeno riguardo alla fatturazione passiva, è quella di far transitare le fatture tramite l’impresa capofila o tramite una società di servizi esterna alla rete incaricata di operare in virtù di contratto di mandato senza rappresentanza.

In base a tale soluzione, l’impresa capofila o la società di servizi esterna, inviano ai fornitori gli ordini di acquisto dei beni e dei servizi (debitamente approvati in via preventiva dai rappresentanti della rete), a proprio nome, ma per conto delle singole imprese della rete.

I fornitori emettono le fatture nei confronti dell’impresa capofila o della società di servizi esterna e queste ri-addebitano il costo dei beni e dei servizi acquistati (in nome proprio ma per conto delle singole imprese retiste) mediante emissione di fattura nei confronti delle singole imprese retiste.

Riguardo, invece, alla fatturazione attiva, la questione è molto più delicata in quanto, estendendo la soluzione del mandato senza rappresentanza sopra descritto, il mandatario (in genere l’impresa capofila in quanto le società di servizi esterne difficilmente accettano di gestire tale tipologia di fatturazione attiva) viene ad avere il rapporto diretto con i clienti, con tutti i vantaggi e gli oneri che ciò può comportare.

Si tratta quindi di una scelta che deve essere attentamente soppesata dai retisti e accuratamente disciplinata nel contratto di rete e/o nel regolamento operativo.

Messa in comune delle attrezzature e dei locali per la produzione di vino e di altre bevande alcoliche (liquori, birra, etc).

DOMANDA

Due imprese operanti nel settore del vino e delle altre bevande alcoliche (liquori, birra, etc.) intendono stipulare un contratto di rete (senza soggettività giuridica).

Al momento, una di tali imprese è dotata di deposito fiscale accise, mentre l’altra, al momento, rientra tra i piccoli produttori di vino (produzione inferiore a 1.000 hl / anno nella media del quinquennio).

Lo scopo principale del contratto di rete sarebbe quello di condividere l’utilizzo degli impianti produttivi facenti capo all’impresa dotata di deposito fiscale.



In pratica, si intenderebbe operare come segue:

- Verrebbe stipulato un contratto di messa a disposizione dell'impianto produttivo da parte dell'impresa operante in regime di deposito fiscale nei confronti dell'altra impresa, prevedendo la possibilità di un utilizzo alternato di detto impianto da parte delle due imprese, in base alle rispettive esigenze produttive;
- A ciascuna impresa verrebbe attribuito uno spazio specifico, ben delimitato, nel quale depositare le materie prime e i prodotti finiti di relativa pertinenza;
- Ciascuna impresa espleterebbe, in via autonoma, le procedure previste dalla normativa di settore (accise e tutela agricola);
- Per lo svolgimento delle operazioni di interesse delle due imprese verrebbe attuata anche la condivisione del personale dipendente di ciascuna impresa.

RISPOSTA

Tenuto conto della rigidità della normativa in tema di prodotti sottoposti ad accisa (D.Lgs. n. 504/1995), è da escludere che si possa addivenire ad una messa in comune dei locali adibiti a deposito fiscale. Tale soluzione deve comunque essere sottoposta al vaglio dell'Agenzia delle Dogane.

Utilizzo in comune dei mezzi di trasporto di persone da parte di una rete tra albergatori

DOMANDA

E' in fase di studio un contratto di rete (senza personalità giuridica) tra imprese alberghiere. Alcune di tali imprese sono dotate di pulmini per il trasporto dei propri clienti dai punti di arrivo (aeroporto, stazione ferroviaria, etc.) all'albergo e viceversa, oltre che per la visita di località della Valle o per l'accesso alle seggiovie o alle piste di sci, etc.

Ci si chiede se sia possibile utilizzare tali pulmini per il trasporto, unitamente ai propri clienti dei clienti di altre imprese della rete, verso il riconoscimento di un rimborso spese.

RISPOSTA

Riguardo al quesito posto, occorre osservare che in passato, in ambito nazionale, si sono verificate numerose controversie tra taxisti, NCC – soggetti titolari di autorizzazione al noleggio con conducente e albergatori.

Com'è possibile verificare dall'accesso ai siti internet di alcune sezioni locali di Federalberghi, la questione è stata successivamente risolta.

Ad esempio, sul sito internet della sezione di Cervia – Milano Marittima, viene affermato che:

*“Vi ricordiamo che Federalberghi Nazionale ci ha segnalato che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha più volte chiarito che, ai sensi del Codice della Strada, risulta possibile per i titolari di **esercizi alberghieri** immatricolare autovetture ad uso proprio atte a soddisfare necessità strettamente connesse con la loro attività, ed in particolare **per il trasporto gratuito dei propri clienti dall'albergo alla stazione, aeroporto, porto, eccetera, e viceversa.***

*Anche il **Consiglio di Stato** si è espresso sulla materia (sezione VI, sentenza n. 4898 del 4 agosto 2008) ribadendo la possibilità per una impresa, nel caso specifico un'agenzia di viaggi, di **immatricolare ad uso proprio un veicolo da destinare al trasporto di propri clienti.***

*A porre fine alla diatriba tassisti-albergatori e alle diverse interpretazioni sulla materia, è intervenuta la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti indirizzata a Federnoleggio (prot. 0099365 del 17/11/2009), dove è chiarito che **non si può parlare di “uso di terzi” nel caso di trasporto effettuato nell'interesse di persona diversa dal titolare della carta di circolazione, quando non vi sia un contestuale corrispettivo che costituisca la controprestazione economica del servizio stesso.***



Unione europea



Inoltre, viene chiarito che **“per la categorie imprenditoriali (i.e. strutture alberghiere) che – in funzione della propria specifica vocazione d’impresa – trasportino la propria clientela da e per mete specifiche, ubicate all’interno del territorio comunale di appartenenza (i.e. una stazione ferroviaria, un porto, una stazione di bus, un aeroporto, uno stabilimento od una spiaggia per la balneazione, un impianto sciistico), non vi è pratica incidenza economica, da far predire neppure alla cosiddetta contrattazione a titolo gratuito, che pure tra cliente ed imprenditore avrebbe senz’altro natura economica.”** Tale affermazione, secondo il Ministero, trova riscontro nella circostanza **che il prezzo unitario della prestazione di base (i.e. soggiorno e/o pasti) non varia tra il cliente che ha usufruito del trasporto ed il cliente che non ne ha fruito, sicché appare incontrovertibile considerare tale trasporto come di cortesia.**

Il Ministero ritiene inoltre che sia del tutto paragonabile a quanto sopra il trasporto fatto dalle strutture alberghiere **“anche oltre il proprio territorio comunale, ancora e solamente da e per le tipologie di mete sopra elencate, allorquando questi si situino fuori dai confini del proprio comune, ma entro una distanza limitata e tale che i costi diretti sostenuti dall’impresa, per assicurare il servizio di trasporto, siano tali da poter essere considerati irrilevanti, e quindi non incidenti sui prezzi praticati per il servizio principale prestato alla clientela.”**

Pertanto, il servizio di cortesia gratuito è legittimo, e la gratuità, secondo i tecnici del ministero, è garantita dalla mancanza di una variazione di prezzo delle tariffe per i soggiorni tra chi usufruisce del servizio e chi non ne usufruisce.”.

Alla luce di quanto sopra esposto, è da ritenere che l’esigenza esposta nel quesito difficilmente possa essere soddisfatta, in quanto la stessa, oltre ad essere in contrasto con il documento sopra riportato, verrebbe a porre in conflitto la rete con i taxisti e gli NCC.

Autore: Dr. Stefano Garelli – Consulente e docente Ceipiemonte Scpa

Data: 31 ottobre 2019